

All'uscita, si formò un corteo che percorse, con rinnovato entusiasmo, la città acclamante. E tra canti, applausi, auguri e promesse — come narra «L'Emancipazione» — avvenne più tardi la partenza di quei ragazzi, nel cui animo erano oramai impresse le parole di Pio Riego Gambini:

«Se tutti i giovani non ancora corrotti verranno al fianco nostro e con noi combatteranno, il popolo d'Istria, anche se non vedrà in breve compiuti i propri destini, sarà almeno pronto agli eventi, che sintomi non ingannevoli annunciano gravi e vicini!»

P. A. QUARANTOTTI GAMBINI

APPENDICE

STATUTO DEL FASCIO GIOVANILE ISTRIANO

Art. I. Si costituisce con sede a Capodistria un'associazione denominata «Fascio Giovanile Istriano» allo scopo di favorire l'educazione fisica e morale dei soci e del popolo. L'attività sociale verrà esplicata nella provincia d'Istria.

Art. II. I mezzi per raggiungere questo scopo sono:

a) L'istituzione di sale di lettura e di ritrovo, di biblioteche circolanti e di sale di ginnastica.

b) L'organizzazione di riunioni, escursioni, trattenimenti, gare sportive.

c) Conferenze, discussioni, pubblicazioni.

Art. III. Possono far parte della società tutte le persone, che abbiano compiuto il XIV anno di età e ne abbiano fatta, mediante un socio, domanda al Comitato della Sezione, che non è tenuto ad esporre i motivi di un eventuale rifiuto.

Art. IV. Il «Fascio Giovanile Istriano» è amministrato da un Consiglio Direttivo Generale, il cui numero di membri viene fissato ogni anno nel Congresso generale; il Consiglio Direttivo Generale elegge dal suo seno una Commissione Esecutiva composta almeno di un segretario, vice-segretario e cassiere. Il segretario rappresenta la società di fronte all'autorità ed ai terzi.

Art. V. Sono di competenza del Consiglio Direttivo Generale: la sorveglianza sull'andamento del Fascio e sull'azione delle singole Sezioni; la convocazione delle adunanze generali e del Consiglio dei Delegati, l'esecuzione dei deliberati di questi ed in genere il disbrigo degli affari riguardanti tutta la società.

Art. VI. In ogni località dove si trova un numero sufficiente di aderenti può formarsi una Sezione.

Art. VII. Gli iscritti di una Sezione eleggono un Comitato di Sezione per la direzione della stessa, la convocazione delle adunanze locali, l'accettazione dei soci, l'incasso dei canoni. Il segretario della Società rappresenta questa di fronte all'autorità ed ai terzi.

Art. VIII. Alle adunanze locali spetta l'elezione del Comitato di Sezione e di due revisori per la cassa della Sezione, l'approvazione del bilancio della stessa, lo scioglimento della Sezione ed il diritto di deliberare entro i limiti dello statuto su qualunque cosa riguardante la Sezione.

Art. IX. L'adunanza locale dovrà esser tenuta almeno otto giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria.

Art. X. Se un Comitato di Sezione violasse lo statuto o recasse con l'opera sua grave pregiudizio alla società, il Consiglio Direttivo Generale avrà il diritto di intervenire e di convocare una adunanza locale straordinaria per giudicare l'operato del Comitato di Sezione.

Art. XI. Il Consiglio dei Delegati sarà formato dal Consiglio Direttivo Generale e da due direttori per ogni Sezione. Viene convocato dal Consiglio Direttivo Generale o su domanda di almeno tre sezioni.